



Dott. Giovanni Luigi Lunetta
NOTAIO

REPERTORIO N. 38546
RACCOLTA N. 14358

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove, il giorno dodici del mese di
Giugno

12 GIUGNO 2019

In Palermo e presso la Sala della Missione S. Francesco,
in via Cipressi 233.

Davanti me dottor Giovanni Luigi Lunetta, Notaio in Palermo,
con studio in via Messina 3, iscritto presso il Collegio Notarile
dei Distretti riuniti di Palermo e Termini Imerese

Registrato presso
l'Agenzia delle Entrate Ufficio di
Palermo 1

il 17 giugno 2019

al n. 130

SONO PRESENTI

- 1) Alaimo Francesco, nato a [redacted] il [redacted] dicembre
[redacted] e residente a [redacted] in via [redacted]
[redacted] codice fiscale: [redacted]
- 2) Alfieri Maria Concetta, nata a [redacted]
[redacted] residente a [redacted] in via [redacted]
[redacted] codice fiscale: [redacted]
- 3) Attanzio Maria Teresa, nata a [redacted]
[redacted] e residente a [redacted] in
via [redacted] codice fiscale: [redacted]
- 4) Calabrese Gaetano, nato a [redacted]
[redacted] e residente a [redacted] in via [redacted]
[redacted] codice fiscale: [redacted]
- 5) Calò Carmela, nata a [redacted] il [redacted] giugno
[redacted] e residente a [redacted] in via [redacted]
[redacted] codice fiscale: [redacted]
- 6) Campisi Angela, nata a [redacted] il [redacted] gennaio
[redacted] residente a [redacted] in via [redacted]
[redacted] codice fiscale: [redacted]
- 7) Caronia Francesca, nata a [redacted] il [redacted] ottobre
[redacted] e residente a [redacted] in via [redacted]
[redacted] codice fiscale: [redacted]
- 8) Cicirello Valentina, nata ad [redacted] il [redacted] ventisette agosto
[redacted] e residente a [redacted] in via [redacted]
[redacted] codice fiscale: [redacted]
- 9) Contino Vincenza, nata a [redacted] il [redacted] ventinove maggio
[redacted] e residente a [redacted] in via [redacted]
[redacted] codice fiscale: [redacted]
- 10) Cosenza Saverio, nato a [redacted] il [redacted] quattordici gennaio
[redacted] e residente a [redacted] in via [redacted]
[redacted] codice fiscale: [redacted]
- 11) Di Pasquale Ignazio, nato a [redacted] il [redacted] ventidue luglio
[redacted] e residente a [redacted] in via [redacted]
[redacted] codice fiscale: [redacted]
- 12) Duro Pasquale, nato a [redacted] il [redacted] due giugno
[redacted] e residente a [redacted] in via [redacted]
[redacted] codice fiscale: [redacted]

- 13) Fazio Vincenzo, nato a [redacted] il [redacted]
[redacted] e residente ivi in [redacted]
[redacted] codice fiscale: [redacted]
- 14) Giambo' Santina, nata a [redacted]
il [redacted] e residente in [redacted]
[redacted] in [redacted] codice
fiscale: [redacted]
- 15) Giordano Antonino, nato a [redacted] il [redacted]
[redacted] e residente ad [redacted] in [redacted]
[redacted] codice fiscale: [redacted]
- 16) Guttadauro Paolo Francesco, nato a [redacted] il [redacted]
[redacted] ed ivi residente in [redacted]
[redacted] codice fiscale: [redacted]
- 17) Intorre Sorci Angelo, nato a [redacted]
il [redacted] e residente a [redacted]
[redacted] in [redacted] codice fiscale: [redacted]
- 18) La Barbiera Salvatore, nato a [redacted] il [redacted]
[redacted] e residente ivi in [redacted]
[redacted] codice fiscale: [redacted]
- 19) Lo Re Maria Pia, nata a [redacted] il [redacted]
[redacted] ed ivi residente in [redacted]
[redacted] codice fiscale: [redacted]
- 20) Lupo Assunta, nata a [redacted] il [redacted]
[redacted] e residente a [redacted] in [redacted]
[redacted] codice fiscale: [redacted]
- 21) Mancuso Castrenza, nata a [redacted] il [redacted]
[redacted] residente in [redacted]
[redacted] codice fiscale: [redacted]
- 22) Marino Luigi Antonio, nato ad [redacted]
[redacted] e residente ad [redacted]
[redacted] codice fiscale: [redacted]
- 237) Marsala Santa, nata a [redacted]
[redacted] e residente a [redacted]
[redacted] codice fiscale:
[redacted]
- 24) Massara Concetta, nata a [redacted] il [redacted]
[redacted] e residente ad [redacted] in [redacted]
[redacted] codice fiscale: [redacted]
- 25) Onorato Maria Letizia, nata a [redacted] il [redacted]
[redacted] e residente a [redacted]
[redacted] codice fiscale: [redacted]
- 26) Orlando Ignazio, nato a [redacted]
[redacted] e residente a [redacted]
[redacted] codice fiscale: [redacted]
- 27) Pampalone Giacomo, nato a [redacted]
[redacted] residente a [redacted]
[redacted] codice fiscale: [redacted]

28) Puleo Angela, nata a Palermo il sei agosto 1900 [redacted] residente in [redacted] Vigliatore in via [redacted] n. 9 codice fiscale: [redacted] NGL 61M46 G2735.

29) Rappa Giovanni nato a Castelvevrano il trentuno agosto 1900 [redacted] e residente in Palermo in via [redacted] Sergio I n. [redacted] codice fiscale: [redacted] RPP GNN 45M31 C286A.

30) Sardina Carlo, nato a Palermo il [redacted] agosto 1900 [redacted] e residente in [redacted] in via Francesco Muscatolo n. 19 codice fiscale: [redacted] SRD CRL 51M03 G2735.

31) Scafidi Domenico, nato a Palermo il sedici giugno 1900 [redacted] ed [redacted] residente in via Giovanni Girge I n. 7 codice fiscale: [redacted] SFF DNC 46M16 G2735.

32) Sciarrino Maria, nata a Palermo il diciotto giugno 1900 [redacted] ed [redacted] residente in via Re Martinelli n. 3 codice fiscale: [redacted] SFR MRA 44H52 G2735.

33) Scimeca Stefano, nato a Castrohovo di Sicilia il ventitre novembre 1900 [redacted] e residente a Palermo in via Dell'Acacia n. 14 codice fiscale: [redacted] SCM SFR 49523 C344B.

34) Sortino Giuliana, nata a Catania il ventiquattro maggio 1900 [redacted] e residente a Palermo in via Montebiasi n. 31 codice fiscale: [redacted] SRI GIN 45E64 C351B.

35) Spinella Mario, nato a Marineo il quattordici marzo 1900 [redacted] ed [redacted] residente in via Agrigento n. 104 codice fiscale: [redacted] SNN MRA 55C14 E957A.

36) Spinelli Maria Grazia, nata a Catania il ventuno marzo 1900 [redacted] e residente ad Augusta via Generale La Ferla n. 112 codice fiscale: [redacted] SNN MGR 56C1351F.

37) Stabile Michela, nata ad Augusta il due gennaio 1900 [redacted] ed [redacted] residente in contrada Bongiovanni Brucoli n. 2 codice fiscale: [redacted] SFB MBL 58A42 A494A.

38) Trentacosti Rosa Vincenza, nata a Marineo il ventiquattro settembre 1900 [redacted] ed [redacted] residente in via Amedeo D'Adda n. 4 codice fiscale: [redacted] TRN RVN 41P5A E957A.

39) Zuccaro Vincenzo, nato a Marineo il cinque settembre 1900 [redacted] ed [redacted] residente in via XXIV Maggio n. 4 codice fiscale: [redacted] SCC VCN 50F05 E957A.

Detti componenti della cui identità personale io Notaio sono certo, tutti fortemente e concordemente animati dal Vangelo di Gesù Cristo ed ispirati alle Beatitudini, proseguendo l'opera da ciascuno di essi personalmente svolta come Missionari del Vangelo di Gesù Cristo - sotto la guida illuminata e profetica del loro istitutore, Nino Trentacoste - d'ora in avanti denominati soci, associati o "Missionari", intendono cogliere le opportunità offerte dal D. lgs. 117/2017 - Codice del Terzo Settore, d'ora in avanti brevemente denominato CTS, costituendo volontariamente un'associazione solida-



ristica, di servizio e di promozione sociale, che senza scopo di lucro, svolga attività di interesse generale con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale a favore di Associati o di terzi.

ART. 1 - E' costituito fra gli Associati presenti, nel rispetto delle disposizioni del CTS, l'Ente del Terzo settore, in forma di associazione di promozione sociale avente la seguente denominazione: "ASSOCIAZIONE NINO TRENTACOSTE SOLIDARISTICA E DI SERVIZIO DEI MISSIONARI DEL VANGELO APS - ETS" d'ora in avanti brevemente denominata "ASSOCIAZIONE NINO TRENTACOSTE DEI MISSIONARI DEL VANGELO APS - ETS". L'Associazione potrà utilizzare l'acronimo ETS soltanto una volta avvenuta l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'associazione ambisce ad essere qualificata quale ente del Terzo Settore e ad essere iscritta nell'apposito registro unico nazionale del terzo settore, una volta operativo, e per tale motivo essa è costituita nel rispetto delle disposizioni di cui al d. lgs. 3 luglio 2017 n.117 e successive modifiche.

ART. 2 - L' Associazione che non ha fini di lucro ha sede legale in Palermo, Via Francesco La Colla - Parrocchia S. Croce ed esclusivamente per il recapito della corrispondenza postale, in via Maio Oneto, 4 b cap 90131.

Si rinvia allo statuto di seguito riportato che costituisce parte integrante dell'atto costitutivo con riferimento

- A) al Fine Istituzionale dell'Associazione, di carattere civico, solidaristico e di utilità sociale;
- B) all'Oggetto Sociale volto all' interesse generale,
- C) alla composizione del patrimonio dell'Associazione ed al divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati

ART. 3 - La quota di iscrizione dei soggetti che entreranno a far parte dell'Associazione (quota d'ingresso) è di euro 6 (sei) con facoltà di offrire una somma maggiore.

ART. 4 - Ciascun Associato, senza alcuna discriminazione o privilegio, avrà parità di trattamento per diritti ed obblighi, in particolare riguardo i diritti all'elettorato attivo e passivo.

ART. 5 - Ciascuna persona purchè maggiorenne senza alcuna altra distinzione nonché gli enti di qualsiasi natura che abbiano interessi e fini coerenti con quelli dell'Associazione, possono liberamente aderire all' Associazione in qualità di Associato purchè nel rispetto dell'art.35, comma 3° CTS.

Per le modalità di adesione, coerenti con il Fine isti-

tuzionale, con l'Oggetto Sociale dell'Associazione e con l'attività di interesse generale svolta, si rimanda allo Statuto di seguito riportato.

ART. 6 - Per le norme dell'Associazione sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza, conformi agli articoli dal 23 al 31 CTS, si rimanda allo Statuto di seguito riportato.

ART. 7 - L'Associazione ha durata illimitata, salvo scioglimento nel caso dell'impossibilità di raggiungere le proprie finalità o nel caso di cessazione di ogni attività dei Missionari del Vangelo, operanti singolarmente o riuniti in gruppi o comunità.

Art. 8 - Il primo esercizio sociale si chiude il 31 dicembre 2019 (trentuno dicembre duemiladiciannove).

ART. 9 - I Componenti nominano, all'unanimità, quali componenti del Consiglio Direttivo, per il primo mandato triennale, i signori, sopra generalizzati:

Alaimo Francesco, Attanzio Maria Teresa, Calò Carmela, Campisi Angela, Caronia Francesca, Cicirello Valentina, Contino Vincenza, Cosenza Saverio, Di Pasquale Ignazio, Duro Pasquale, Giambò Santina, Giordano Antonino, Guttadauro Paolo Francesco, Intorre Sorci Angelo, Lo Re Maria Pia, Mancuso Castrenza, Marino Luigi Antonio, Marsala Santa, Onorato Maria Letizia, Orlando Ignazio, Pampalone Giacomo, Puleo Angela, Rappa Giovanni, Sardina Carlo, Scafidi Domenico, Sciarrino Maria, Scimeca Stefano, Sortino Giuliana, Spinella Mario, Spinelli Maria Grazia, Stabile Michela, Zuccaro Vincenzo e Calabrese Gaetano, i quali dichiarano di accettare la carica e che a loro carico non sussistono cause di ineleggibilità o decadenza.

ART. 10 - I qui presenti, Componenti di nuova nomina del Consiglio Direttivo, all'unanimità: eleggono tra i Componenti dello stesso:

- come Presidente dell'Associazione, per il primo mandato triennale Pampalone Giacomo, il quale dichiara di accettare la carica conferitagli e che a suo carico non sussistono cause di ineleggibilità o decadenza.

Il Presidente, a sua volta, nomina tra i predetti componenti del consiglio

- Vice Presidente la Signora Maria Grazia Spinelli;
- Vice Presidente la signora Valentina Cicirello;
- Segretario-Tesoriere la signora Maria Letizia Onorato.

Ciascun eletto dichiara di accettare la carica conferitagli e che a suo carico non sussistono cause di ineleggibilità o decadenza.

ART. 11 - Ai sensi dell'art. 26 comma 6 del CTS gli amministratori si impegnano:



- a richiedere, agli Uffici competenti della Regione Sicilia l'iscrizione nell'apposito Registro delle Persone Giuridiche al fine del riconoscimento della personalità giuridica dell'"ASSOCIAZIONE NINO TRENTACOSTE DEI MISSIONARI DEL VANGELO APS - ETS", ottenendo la conseguente Autonomia Patrimoniale Perfetta che permetterà di circoscrivere ogni rischio patrimoniale entro i limiti del patrimonio sociale senza responsabilità per gli Amministratori e, ancor meno, per gli Associati;

- a richiedere ai competenti Uffici della Regione Sicilia, dopo un anno di attività dell'Associazione a far data dalla sua costituzione, il riconoscimento della qualifica di Associazione di Promozione Sociale (APS);

Il consiglio direttivo si impegna altresì

- a far nominare dall'assemblea l'Organo di Controllo qualora vengano superati i limiti previsti dagli artt. 30 e 31 CTS o in caso di costituzione di patrimoni destinati;

- a richiedere all'Agenzia delle Entrate il rilascio, a nome dell'Associazione, del codice fiscale;

- ad accendere un conto corrente bancario o postale intestato "ASSOCIAZIONE NINO TRENTACOSTE SOLIDARISTICA E DI SERVIZIO DEI MISSIONARI DEL VANGELO APS" con poteri di firma disgiunta tra gli stessi Presidente e Segretario-Tesoriere;

- a procedere, una volta raggiunto il patrimonio minimo di euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) all'iscrizione nel registro unico del terzo settore.

In particolare, i nominati Presidente e Segretario-Tesoriere, dichiarano di aver ricevuto brevi manu, da ciascuno dei componenti presenti, a titolo di quota d'adesione all'Associazione, d'ora in avanti denominata quota d'ingresso, vari singoli importi in contanti, come da distinta che qui si allega sub "A", per un totale di euro 10.675,00 (diecimilaseicentoseptantacinque virgola zero zero) e rilasciano contestualmente, a ciascuno dei componenti, ricevuta, impegnandosi al versamento dell'ammontare totale, in tal modo raccolto, su un conto corrente bancario o postale che accenderanno tempestivamente a nome dell'"ASSOCIAZIONE NINO TRENTACOSTE SOLIDARISTICA E DI SERVIZIO DEI MISSIONARI DEL VANGELO APS". Il patrimonio iniziale dell'Associazione è, pertanto, fissato in euro 10.675,00 (diecimilaseicentoseptantacinque virgola zero zero).

ART. 12 - I Componenti nominano, all'unanimità, quali membri del Collegio dei Proviviri, per il primo mandato triennale, i signori:

Fazio Vincenzo, Lupo Assunta e Trentacosti Rosa Vincenza, i quali dichiarano di accettare la carica e che a loro carico non sussistono cause di ineleggibilità o decadenza. Il Collegio elegge, tra i suoi Componenti come

Presidente il Signor Fazio Vincenzo, il quale dichiara di accettare la carica e che a proprio carico non sussistono cause di ineleggibilità o decadenza.

ART. 13 - In caso di scioglimento o di estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge: ad altri enti del Terzo Settore che perseguano analoghe finalità e svolgano analoghe attività di interesse generale di rilevanza nazionale, oppure fini di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 Legge 23 dicembre 1996 n. 663.

ART. 14 - Le spese del presente Atto Costitutivo e dello Statuto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'Associazione qui costituita.

ART. 15 - L'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione sono regolati dallo Statuto qui di seguito riportato e facente parte integrante del presente Atto Costitutivo e dal Regolamento Interno da approvarsi successivamente dall'Assemblea.

Le parti chiedono l'applicazione di ogni agevolazione ed esenzione fiscale prevista dalla normativa

STATUTO

DELL' "ASSOCIAZIONE NINO TRENTACOSTE SOLIDARISTICA E DI SERVIZIO DEI MISSIONARI DEL VANGELO APS"

Articolo 1 - In conformità a quanto previsto dalla Legge 383 del 7 dicembre 2000 e dal Dlgs 117/2017 (CTS) ed, in quanto compatibile, dal Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, è costituita un'Associazione di Promozione Sociale denominata "ASSOCIAZIONE NINO TRENTACOSTE SOLIDARISTICA E DI SERVIZIO DEI MISSIONARI DEL VANGELO APS-ETS" d'ora in avanti brevemente denominata "ASSOCIAZIONE NINO TRENTACOSTE DEI MISSIONARI DEL VANGELO APS- ETS".

L'Associazione potrà utilizzare l'acronimo ETS soltanto una volta avvenuta l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Articolo 2 - Il patrimonio dell'Associazione, oltre che dalle quote versate dagli Associati, è costituito da qualsiasi emolumento versato in favore della Associazione in qualsiasi forma.

L'Associazione potrà anche porre in essere, a norma dell'art. 7 CTS e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, attività di raccolte fondi ed, in generale, tutte le iniziative volte a finanziare la propria attività di interesse generale ivi comprese, a titolo esemplificativo, la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

Articolo 3 - L'Associazione ha durata illimitata, salvo



scioglimento nel caso dell'impossibilità di raggiungere il Fine Istituzionale, oppure di attuazione dell'Oggetto Sociale, oppure per cessazione di ogni attività da parte dei Missionari del Vangelo, operanti singolarmente o riuniti in gruppi o comunità.

Articolo 4 - L'Associazione, è apartitica e apolitica, non ha alcun fine di carattere lucrativo ed impiega gli avanzi di gestione esclusivamente per il proprio funzionamento, per il raggiungimento del Fine Istituzionale e per l'attuazione dell'Oggetto Sociale. Gli avanzi di gestione, nonché i fondi, le riserve o i capitali non possono, durante la vita dell'Associazione, in alcun caso essere divisi, anche in forma indiretta, fra gli Associati.

Articolo 5 - L'"ASSOCIAZIONE NINO TRENTACOSTE DEI MISSIONARI DEL VANGELO APS" ha sede sociale unica in Palermo Via Francesco La Colla - Parrocchia S. Croce - 90124 - ed esclusivamente per il recapito della corrispondenza postale, in via Maio Oneto, 4 b cap 90131 e svolge la propria attività unicamente nel territorio della Regione Siciliana.

Gli Associati, nello svolgimento dell'attività di Missionari, possono riunirsi in gruppi o comunità purché stabiliti entro il territorio della Regione Sicilia.

Della costituzione e composizione di tali gruppi o comunità, come pure delle relative variazioni, daranno notizia al Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Articolo 6 - L'"ASSOCIAZIONE NINO TRENTACOSTE DEI MISSIONARI DEL VANGELO APS" rivolge ogni attività sociale ad una generalità di persone senza alcuna distinzione, salvo, in attuazione dell'Oggetto Sociale, la partecipazione agli eventi sociali che è riservata, ex art. 85 CTS, soltanto agli Associati e ai loro familiari conviventi.

IL FINE ISTITUZIONALE

Articolo 7 - L'"ASSOCIAZIONE NINO TRENTACOSTE DEI MISSIONARI DEL VANGELO APS", nel pieno rispetto dei diritti inviolabili della persona e della libertà e dignità degli Associati, senza scopo di lucro e nello spirito delle Beatitudini evangeliche, in armonia con la Chiesa Cattolica e nel solco dell'incessante ultraquarantennale opera di Nino Trentacoste, persegue, come finalità civiche, solidaristiche, e di utilità sociale, l'offerta di concreti contributi alla creazione di un mondo più giusto e più fraterno mediante la formazione spirituale e culturale della società.

L'OGGETTO SOCIALE

Art. 8 - L'"ASSOCIAZIONE NINO TRENTACOSTE DEI MISSIONARI DEL VANGELO APS", in coerenza col proprio Fine Istituzionale, ha come Oggetto Sociale ex art 5 CTS le seguenti attività:
- interventi e servizi sociali, vale a dire, attività

relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate;

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi.

Sempre nel rispetto dell'art.5 CTS l'associazione anche ad opera di Missionari singoli o riuniti in gruppi o comunità, potrà effettuare la fornitura di servizi di assistenza per la promozione umana, mediante a) opere caritatevoli e di volontariato per favorire le fasce sociali più fragili, svantaggiate, emarginate, deprivate come, ad esempio, gli indigenti, gli ammalati, i disabili e gli anziani, e con le altre attività delle parrocchie di riferimento svolte d'iniziativa, dietro richiesta di Enti o Comunità, in collaborazione con le Caritas parrocchiali e con le altre attività delle parrocchie di riferimento; b) attività istituzionali quali la formazione spirituale intracomunitaria, l'adesione di nuovi Associati, la costituzione di nuovi gruppi o comunità di Missionari, la realizzazione di eventi quali incontri e seminari anche intracomunitari, di convegni e collaterali eventi di intrattenimento.

Articolo 9 - L'Associazione, non svolge abitualmente attività di carattere commerciale, salvo riservarsene, ex art. 6 CTS, la possibilità purchè entro i limiti di iniziative secondarie e strumentali rispetto alle attività d'interesse generale, in attuazione dell'Oggetto Sociale.

GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 10 - Sono Organi Operativi dell'associazione:

- L'Assemblea degli Associati, d'ora in avanti brevemente



te denominata Assemblea,

- Il Consiglio Direttivo, d'ora in avanti brevemente denominato Consiglio,
- il Presidente e i due Vice Presidenti,
- il Segretario-Tesoriere,
- il Collegio dei Probiviri, d'ora in avanti brevemente denominato Collegio.

Articolo 11 - In accordo col Regolamento Interno, redatto nel rispetto del presente Statuto e da approvarsi in Assemblea, potranno essere istituiti e regolamentati organi consultivi i cui Componenti verranno eletti dall'Assemblea. Gli eventuali assistenti o collaboratori degli organi consultivi verranno eletti dal Consiglio direttivo.

Articolo 12 - Le Cariche Sociali sono liberamente elette, secondo quanto previsto dal presente Statuto o dal Regolamento Interno, dall'Assemblea o dal Consiglio, hanno normalmente durata di tre anni; gli eletti sono rieleggibili. Le Cariche Sociali vengono assunte ed assolte a totale titolo gratuito.

L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Articolo 13 - L'Assemblea è l'Organo deliberante sovrano ed è composta da tutti gli Associati aventi diritto, regolarmente iscritti nel Libro Associati. **Articolo 14** - L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale. Può essere convocata dal Presidente, dal Consiglio quando opportuno e necessario o per richiesta scritta di almeno un decimo degli Associati aventi diritto o dell'intero Collegio dei probiviri.

L'Assemblea è validamente convocata quando ne sia stata data comunicazione individuale scritta spedita a ciascun Associato almeno otto giorni prima dell'adunanza, per corrispondenza o mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica, con la contemporanea pubblicazione dell'avviso di convocazione sul sito web dell'Associazione.

Articolo 15 - Le sedute assembleari sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza dal vice Presidente più anziano in età.

Il Presidente dell'assemblea nomina tra gli Associati presenti il Segretario dell'Assemblea.

Articolo 16 - Sono ammessi a partecipare alle Assemblee gli Associati aventi diritto presenti fisicamente o mediante mezzi di telecomunicazione oppure rappresentati per delega scritta.

L'intervento in Assemblea, ex art. 24 CTS, può avvenire, parimenti, mediante mezzi di telecomunicazione e l'espressione del voto avvenire, per corrispondenza, mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica,

purchè sia possibile verificare l'identità dell'Associato che partecipa e vota.

Articolo 17 - A ciascun Associato partecipante spetta un voto.

Articolo 18 - Le deleghe, ed ogni altra comunicazione relativa alle assemblee, devono pervenire tempestivamente al Consiglio esclusivamente mediante plico postale o email o in altra via elettronica. Con riferimento alla delega, ciascun Associato può rappresentare un massimo di tre Associati qualora l'associazione abbia meno di cinquecento associati e di cinque Associati qualora l'associazione abbia superato il numero di cinquecento Associati.

Articolo 19 - L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la metà più uno degli Associati aventi diritto presenti fisicamente o validamente intervenuti mediante mezzi di telecomunicazione o rappresentati per delega; in seconda convocazione, salvo casi particolari previsti dallo Statuto o dal Regolamento Interno o dalla legge, qualunque sia il numero degli Associati.

Articolo 20 - Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide, salvo casi particolari previsti dallo Statuto, se prese a maggioranza degli Associati aventi diritto al voto presenti fisicamente o intervenuti mediante mezzi di telecomunicazione o rappresentati per delega con espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica.

Articolo 21 - Gli Amministratori non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle riguardanti loro responsabilità.

Articolo 22 - Le deliberazioni dell'Assemblea e degli altri Organi Sociali devono risultare da appositi verbali firmati da chi ne ha presieduto le adunanze e dal Segretario addetto ovvero dal Notaio. Ogni verbale, trascritto nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, è redatto a cura del Segretario e conservato presso il Consiglio.

Articolo 23 - L'Assemblea a) nomina e revoca i componenti degli Organi Sociali; b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; c) approva il bilancio; d) delibera sulla responsabilità dei Componenti degli Organi Sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; e) delibera sull'esclusione degli Associati, se l'Atto Costitutivo o lo Statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro Organo eletto dalla medesima; f) delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo o dello Statuto, g) sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione e la devolu-

zione del patrimonio approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; h) delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto.

Per le delibere di cui alla precedente lettera "F" il quorum costitutivo richiede almeno la presenza dei tre quarti degli associati in prima convocazione e della metà degli associati in seconda convocazione ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, mentre per le delibere di cui alla lettera "g" occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

GLI ASSOCIATI

Art. 24 - L'adesione all'Associazione in qualità di Associato:

- ha carattere libero e volontario;
- è a tempo indeterminato e non temporaneo, salvo il diritto di recesso;
- garantisce la parità di trattamento tra tutti gli Associati aventi diritto e la titolarità dei diritti ex art. 26 del presente Statuto;
- impegna ciascun Associato, mediante esplicita accettazione contestuale alla domanda di ammissione avanzata per iscritto al Consiglio:

A) al rispetto dello Statuto, del Regolamento Interno e delle deliberazioni degli Organi Sociali;

B) a tenere, nei rapporti con altri Associati ed all'esterno, un comportamento corretto ed animato da spirito di solidarietà, attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale.

Articolo 25 - Possono liberamente diventare Associati dell'Associazione, senza discriminazioni di alcun genere, le persone fisiche maggiorenni, nonché, gli enti di qualsiasi natura che abbiano interessi e fini coerenti con quelli dell'Associazione purchè nel rispetto dell'art.35 comma 3° del C.T.S.

La qualità di Associato si acquisisce contestualmente alla regolare iscrizione nel Libro Associati, salvo sospensione o revoca.

Articolo 26 - Il presente Statuto stabilisce, senza alcuna discriminazione o privilegio, la parità di trattamento tra tutti gli Associati aventi diritto garantendo per ogni Associato a) la titolarità di diritti e doveri sanciti dallo Statuto, in particolare i diritti all'elettorato attivo e passivo, vale a dire per ogni Associato avente diritto la possibilità di votare per l'elezione delle cariche sociali e di esserne eletto; b) la partecipazione volontaria alle attività di funzionamento ed in particolare di fruizione degli eventi dell'Associazione unitamente ai familiari conviventi ancorché non Associati, salvo, per ciascun partecipante agli e-

venti sociali, il versamento pro quota del contributo ai relativi costi c) la possibilità di consultare i verbali e i documenti contabili, secondo le modalità previste dal Regolamento Interno.

Articolo 27 - Non è prevista una quota associativa annuale ma, all'atto dell'accettazione della domanda di ammissione, ad ogni Associato è richiesto il versamento, una volta per tutte, di una quota di adesione all'Associazione, con facoltà di offrirne una somma maggiore, d'ora in avanti denominata quota d'ingresso, a titolo di contributo per spese amministrative. E' ammesso il versamento della quota d'ingresso contestualmente alla presentazione della domanda di ammissione, salvo l'accoglimento con riserva.

L'ammontare e la periodicità della quota d'ingresso possono essere modificati soltanto dall'Assemblea.

Articolo 28 - Le quote e i contributi sociali così come i diritti e gli obblighi di ciascun Associato, sono strettamente personali, sono intrasmissibili anche per causa di morte e non sono rivalutabili per qualsivoglia titolo o motivo. Gli Associati non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione né in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di interruzione del rapporto associativo.

Articolo 29 - L'Associazione, in coerenza con il fine istituzionale, ed in attuazione dell'oggetto sociale e, in particolare, per la preparazione e la realizzazione degli eventi sociali, si avvale - in ossequio allo spirito solidaristico e sociale - della collaborazione, libera, volontaria e gratuita degli Associati. Può anche avvalersi anche dell'opera di Associati in qualità di Relatori negli eventi sociali.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 30 - L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo il quale è costituito da un numero dispari di Componenti eletti dall'Assemblea tra gli Associati aventi diritto, con un minimo di cinque ed un massimo di sessantuno

Articolo 31 - Il primo Consiglio è nominato con l'Atto Costitutivo. Tra i Componenti del Consiglio viene eletto il Presidente il quale a sua volta nomina tra i Consiglieri i due Vice Presidenti e il Segretario-Tesoriere. In seno al Consiglio vengono, inoltre, eletti eventuali assistenti o collaboratori degli organi consultivi dell'Associazione, con delibera consiliare.

Articolo 32 - I Consiglieri cessano dalla carica per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca in presenza di giusta causa. E' facoltà del Consiglio cooptare anche nuovi Consiglieri, dalla graduatoria dei non eletti o dagli Associati, salvo ra-

tifica alla prima Assemblea utile.

Articolo 33 - L'intervento alle riunioni del Consiglio può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica purchè sia possibile verificare l'identità del Componente del Consiglio che deve essere in condizione di partecipare alla discussione e di votare. Non è ammesso l'istituto della delega.

Articolo 34 - Il Consiglio è presieduto dal Presidente dell'Associazione e in assenza o impedimento di questi dal Vice Presidente più anziano in età. Le sedute del Consiglio sono validamente costituite se presente, fisicamente o mediante mezzi di telecomunicazione, la metà più uno dei Componenti e, in casi eccezionali, con la presenza di almeno cinque Consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti fisicamente o collegati a distanza; in caso di parità, il voto del Presidente vale come doppio.

Articolo 35 - Il Consiglio viene convocato ogni volta che sia necessario:

- su richiesta dei due terzi dei Componenti,
- dal Presidente,
- su richiesta di almeno due decimi degli Associati aventi diritto.

Il Consiglio è validamente convocato quando ne sia stata data comunicazione individuale scritta, mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica, spediti a ciascun Consigliere almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

Articolo 36 - Al Consiglio spetta, collegialmente, salvo eventuali limitazioni iscritte sul Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ed in coerenza coi Fini Istituzionali e con l'Oggetto Sociale: a) l'attuazione delle delibere, delle direttive e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente; b) l'amministrazione ordinaria e straordinaria, anche a fini contabili e patrimoniali, dell'Associazione; c) la nomina all'interno del Consiglio di Commissioni temporanee o permanenti; d) dietro parere consultivo del Collegio dei Probiviri l'ammissione, l'esclusione e le azioni disciplinari riguardanti gli Associati; e) la gestione degli organi consultivi e, in particolare, del Comitato Scientifico la cui regolamentazione è demandata al Regolamento Interno; f) la conservazione, in quanto obbligatori, del Libro Associati, dei Libri delle adunanze e dei Registri Contabili.

IL PRESIDENTE

Articolo 37 - Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione verso l'esterno, anche in giudizio. Ha inoltre i seguenti poteri:

- coordina l'attività degli Organi Sociali, richiedendo se lo ritiene opportuno la collaborazione dei Vice Presidenti;
- convoca l'Assemblea e il Consiglio;
- compie, dietro direttive dell'Assemblea o del Consiglio, atti di amministrazione ordinaria e straordinaria e, in casi di urgenza o di necessità in particolare riguardanti gli eventi sociali, ogni genere di atti, salvo ratifica alla prima Assemblea o al primo Consiglio utili.
- dispone delle risorse finanziarie dell'Associazione con firma disgiunta col Segretario-Tesoriere;
- redige, in collaborazione col Consiglio e col Segretario-Tesoriere, l'annuale rendiconto finanziario per cassa, nel rispetto dell'art. 13 CTS;
- delega ai Vice Presidenti, temporaneamente e per iscritto, specifici suoi compiti.

Articolo 38 - In caso di dimissioni o di altro impedimento permanente del Presidente, subentra il Vice Presidente più anziano per età; il Consiglio si riunisce entro venti giorni per la elezione del nuovo Presidente che provvederà alla conferma o alla nomina dei due nuovi Vice Presidenti e del nuovo Segretario-Tesoriere.

I VICE PRESIDENTI

Articolo 39 - Sono nominati, nel numero di due, dal Presidente all'atto della sua elezione.

In ordine di anzianità, sostituiscono il Presidente nel caso di sua assenza o impedimento. Ne assumono temporaneamente specifiche funzioni dietro sua richiesta scritta; l'impedimento, qualora sia così grave da non consentire la richiesta, deve essere accertato dal consiglio direttivo alla unanimità.

I vice presidenti collaborano istituzionalmente col Presidente nel coordinare l'attività degli Organi Sociali.

IL SEGRETARIO-TESORIERE

Articolo 40 - Il Segretario-Tesoriere è responsabile, unitamente al Presidente, della contabilità, dell'amministrazione e, personalmente, dell'ordine degli atti d'ufficio; provvede alla riscossione delle quote associative in alternativa col Presidente; coadiuva il Presidente nei suoi compiti amministrativi e della gestione finanziaria.

L'ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 41 - L'Organo di controllo, anche monocratico, verrà nominato dall'assemblea al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 CTS e nel rispetto del c.c. e del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

IL REVISORE LEGALE DEI CONTI

Articolo 42 - Nel caso l'Organo di Controllo, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 31 CTS, non eser-

citi il controllo contabile, verrà nominato un Revisore Legale dei Conti o una Società di Revisione Legale iscritti nell'apposito registro.

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Articolo 43 - Il Collegio è eletto dall'Assemblea.

I Componenti del Collegio sono nel numero di tre, possono anche essere non Associati.

Il Collegio elegge, tra i suoi Componenti, il Presidente con il compito di coordinare le attività del Collegio e rappresentarlo nei confronti degli Organi dell'Associazione e degli Associati e, se necessario, all'esterno. Il primo Presidente è nominato con l'Atto Costitutivo.

Articolo 44 - Il Collegio opera in piena indipendenza e risponde, esclusivamente, all'Assemblea degli Associati.

Articolo 45 - Il Collegio è validamente convocato quando ne sia stata data comunicazione individuale scritta, per corrispondenza o per email o con altro mezzo di telecomunicazione o in via elettronica, spediti a ciascun Componente almeno otto giorni prima dell'adunanza. La convocazione può essere richiesta dagli Associati aventi diritto che rappresentino almeno un decimo degli Associati o dal Consiglio.

Il Collegio è regolarmente costituito con la presenza di tutti i tre Componenti e delibera a maggioranza.

L'adunanza del Collegio può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica purchè sia possibile verificare l'identità del Componente del Collegio che partecipa che deve essere in condizione di partecipare alla discussione e di votare. Non è ammesso l'istituto della delega.

Articolo 46 - Il Collegio delibera con giudizio insindacabile e tende ad un'amichevole composizione nel caso di controversie che dovessero sorgere tra Associati, tra Associati e Organi Sociali, tra i componenti degli Organi Sociali, tra Associati e terzi, riguardanti l'interpretazione dello Statuto, o del Regolamento Interno, e più in generale, delle norme di buona condotta dettate dalla legge e dal senso comune. Il provvedimento del Collegio è impugnabile di fronte all'Assemblea che delibera sullo stesso entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione.

Articolo 47 - I Componenti del Collegio possono partecipare, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio e degli eventuali Organi Consultivi.

Art. 48 - Se ritenuto necessario dal suo Presidente, il Collegio può elaborare un proprio regolamento da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione.

LE RISORSE ECONOMICHE

Articolo 49 - L'Associazione per il suo funzionamento

e per il sostegno delle attività sia caritatevoli e di volontariato sia istituzionali, trae risorse economiche: a) ordinariamente, dalle quote d'ingresso degli Associati e da quelle di partecipazione agli eventi sociali; b) occasionalmente, da qualsivoglia erogazione finanziaria ricevuta purché non in contrasto con il Fine Istituzionale o con l'Oggetto Sociale.

Articolo 50 - Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- il fondo di dotazione iniziale;
- le quote d'ingresso;
- le eccedenze risultanti dalle quote di partecipazione agli eventi e dagli introiti straordinari di cui al Regolamento Interno.

Il patrimonio dell'associazione è fissato in euro 10.675,00 (diecimilaseicentosestantacinque virgola zero zero).

Una volta che il patrimonio dell'associazione raggiungerà almeno quello minimo previsto dall'art.22 comma 4 del CTS sarà presentata domanda di iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore. In dette eventualità il valore del patrimonio deve essere mantenuto nella sua consistenza. Qualora risulti che sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio direttivo deve senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la sua ricostituzione ovvero la continuazione dell'attività nella forma di associazione senza personalità giuridica.

Articolo 51 - L'Associazione potrà compiere ogni attività in coerenza col Fine Istituzionale, utile per l'attuazione dell'Oggetto Sociale e nel rispetto delle leggi vigenti. Potrà altresì compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria, purché in assenza di una qualsivoglia finalità di lucro.

Articolo 52 - L'Associazione, ai fini fiscali, deve considerarsi, ex art. 79 comma 5 CTS, ente non commerciale. Sono, parimenti, da considerarsi, ex art. 79 comma 6 CTS, come non commerciali le attività svolte dall'Associazione nei confronti dei propri Associati, familiari e conviventi, purché in conformità al Fine Istituzionale ed in attuazione dell'Oggetto Sociale.

Articolo 53 - Il Presidente ed il Segretario-Tesoriere sono congiuntamente responsabili sia del patrimonio dell'Associazione sia della corretta gestione e conservazione della liquidità finanziaria, della sua destinazione per il funzionamento dell'Associazione e per lo svolgimento delle attività sociali.

Articolo 54 - L'esercizio sociale ha la durata di un anno ed i termini dell'anno solare.

Articolo 55 - Le disponibilità liquide dell'Associazione vengono versate su un conto corrente bancario o postale intestato all'"ASSOCIAZIONE NINO TRENTACOSTE DEI MISSIONARI DEL VANGELO APS" con poteri di firma disgiunta del Presidente dell'Associazione col Segretario-Tesoriere. Ogni operazione di disposizione delle somme in c/c, ancorchè effettuata disgiuntamente, dovrà essere accompagnata dal consenso scritto e firmato di entrambi, ad uso di contabilità interna.

Disponibilità liquide di piccolo ammontare, potranno costituire una Piccola Cassa Contanti oppure essere raccolte in via transitoria su eventuale carta prepagata parimenti intestata all'Associazione a firma disgiunta del Presidente o del Segretario-Tesoriere, salvo trasferire a stretto giro le somme eccedenti saldi di piccolo ammontare sul conto corrente bancario o postale.

Articolo 56 - Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento del proprio Fine Istituzionale di carattere civico solidaristico e di utilità sociale e in attuazione dell'Oggetto Sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli Associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 57 - L'Associazione deve redigere, con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno, il bilancio di esercizio annuale nella forma del rendiconto finanziario per cassa, nel rispetto dell'art. 13 CTS.

Il bilancio, predisposto dal Presidente in collaborazione col Consiglio e col Segretario-Tesoriere, viene approvato dall'Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

Articolo 58 - L'Associazione deve obbligatoriamente tenere: a) il Libro Associati, b) il Libro dei Volontari che prestano attività non occasionale, c) il Libro dei Verbali delle Assemblee con trascrizione dei verbali redatti per atto pubblico, d) il Libro dei Verbali del Consiglio, e) il Libro dei Verbali del Collegio dei probiviri, f) il Libro dei Verbali di ogni Organo Consultivo g) il Libro dei Verbali dell'Organo di Controllo, h) il libro di eventuali altri organi sociali, i) i Registri delle Scritture Contabili

I Libri e Registri di cui sopra ed ogni altro documento di qualsivoglia natura, possono essere tenuti con moda-

lità digitale, purchè nel rispetto della legge vigente in materia

Articolo 59 - Nel caso in cui, ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano maggiori di 100 (cento) mila euro annui l'Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti del Consiglio e dell'Organo di Controllo, ai Dirigenti e agli Associati. Nel caso in cui, ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano maggiori di un milione di euro annui l'Associazione deve redigere, depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale.

Articolo 60 - L'associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento della propria attività purchè, questi siano in prevalenza propri associati o persone aderenti agli enti associati. Sono volontari ex art. 17 CTS le persone, che per loro libera scelta, in qualità di volontari, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, purchè entro i limiti e le prescrizioni del detto art. 17 CTS e sempre nel rispetto dell'art. 35 comma 1° CTS. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Articolo 61 - L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ex art.16 CTS, purchè nel rispetto del disposto dell'art. 36 CTS.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 62 - L'Associazione ha l'obbligo, ex art. 8 comma 1 CTS, di impiegare gli avanzi di gestione esclusivamente per il proprio funzionamento, per il raggiungimento del Fine Istituzionale e per l'attuazione dell'Oggetto Sociale.

Articolo 63 - Ai sensi dell'art. 8 comma 2 CTS, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate fra gli Associati e in generale a terzi, durante la vita dell'Associazione anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Articolo 64 - In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il Consiglio nominerà un liquidatore, scelto anche fra i non Associati, che si occuperà,

ex art. 9 CTS, di devolvere il patrimonio residuo, previo parere positivo dell'ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore con finalità analoghe. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal predetto parere sono nulli.

Articolo 65 - Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto e dai Regolamenti Interni, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

I comparenti mi esonerano dalla lettura degli allegati dichiarando di avere esatta conoscenza del loro contenuto.

I comparenti delegano i signori Pampalone Giacomo, Fazio Vincenzo e La Barbiera Salvatore per l'apposizione delle firme marginali.

Richiesto io notaio ho ricevuto quest'atto che ho letto alle parti che l'approvano e sottoscrivono.

Scritto parte a macchina da persona di mia fiducia e parte a penna da me notaio, consta di undici fogli di carta di cui occupa pagine quarantatre fin qui oltre le firme apposte alle ore diciotto e minuti quindici.

F.ti: Francesco Alaimo - Maria Concetta Alfieri - Attanzio Maria Teresa - Gaetano Calabrese - Carmela Calò - Campisi Angela - Caronia Francesca - Cicirello Valentina - Vincenza - Contino - Cosenza Saverio - Di Pasquale Ignazio - Duro Pasquale - Vincenzo Fazio - Giambò Santina - Giordano Antonino - Francesco Paolo Gurradauro - Angelo Intorre Sorci - Salvatore la Barbiera - Maria Pia Lo Re - Assunta Lupo - Mancuso Castrenza - Luigi Antonio Marino - Santa Marsala - Concetta Massara - Onorato Maria Letizia - Orlando Ignazio - Giacomo Pampalone - Puleo Angela - Rappa Giovanni - Sardina Carlo - Scafidi Domenico - Sciarrino Maria - Stefano Scimeca - Giuliana Sortino - Spinella Mario - Spinelli Maria Grazia - Stabile Michela - Rosa Vincenza Trentacosti - Zuccaro Vincenzo - Giovanni Luigi Lunetta notaio

Copia conforme all'originale che si rilascia in ventuno pagine fin qui, oltre l'allegato, per uso *carto libero*
Palermo,

11.7.2019

